



**REGIONE  
PUGLIA**

**ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -  
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,  
POLITICHE ABITATIVE**

**L'ASSESSORE**

Regione Puglia  
Segreteria Ass.to Qualità del Territorio

AOO\_SP1/PROT  
21/11/2016 - 0000851  
Prot. Uscita - Registro. Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Consiglio Regionale  
della Puglia  
**N. 20160024526**  
22/11/2016 09:15  
450XWD  
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Presidente del Consiglio Regionale  
[presidente@consiglio.puglia.it](mailto:presidente@consiglio.puglia.it)

Al Dirigente della Sezione Assemblea e  
Commissioni consiliari permanenti  
Avv. Anna Rita Delgiudice  
Del [giudice.annarita@consiglio.puglia.it](mailto:giudice.annarita@consiglio.puglia.it)

Al Consigliere Regionale Movimento 5 stelle  
Rosa Barone  
[Barone.rosa@consiglio.puglia.it](mailto:Barone.rosa@consiglio.puglia.it)

p.c.  
Al Gabinetto del Presidente della Giunta  
Regionale  
[Gabinetto.presidente@regione.puglia.it](mailto:Gabinetto.presidente@regione.puglia.it)

Agli assessori regionali  
Qualità dell'Ambiente  
[Segreteria.ambiente@regione.puglia.it](mailto:Segreteria.ambiente@regione.puglia.it)

Trasporti e Lavori Pubblici  
[Segreteria.mobilita@regione.puglia.it](mailto:Segreteria.mobilita@regione.puglia.it)

Oggetto: Interrogazione urgente n. 520 presentata dal Consigliere regionale BARONE

Con riferimento all'interrogazione n. 520 del 18.11.2016 in merito "alle iniziative che la Regione Puglia intende intraprendere in merito all'impianto Energas che potrebbe sorgere a Manfredonia (FG) alla luce della Direttiva Seveso III (Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in attuazione della direttiva 2015/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)", per quanto di competenza si riferisce quanto segue.

Da una analisi circostanziata degli aspetti paesaggistici e di gestione dei siti Rete Natura 2000 relativamente alla zona interessata, con la nota n. 10107 del 21 ottobre 2015 (all. 1) a firma dei Dirigenti del Servizio Assetto del Territorio e inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, testualmente si concludeva ".... si ritiene che la realizzazione dell'impianto così

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5404347 - Fax: 080 5407887  
mail: [assessore.territorio@regione.puglia.it](mailto:assessore.territorio@regione.puglia.it)  
pec: [assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -  
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,  
POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

---

*come proposto contrasti con il Piano di Gestione e con le Misure di Conservazione vigenti e possa essere causa di una nuova procedura di infrazione interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta alla Stato Italiano dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 << Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e Flora selvatiche – Zona di protezione speciale Valloni e steppe pedegarganiche nella causa C-388/05”*

In data 22 ottobre 2015, c'è stata la Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito all'argomento oggetto dell'interrogazione, cui ho partecipato e, come si evince dal relativo verbale (all. 2), “... l'architetto Anna Maria Curcuruto ... dichiara di non approvare il progetto oggetto dell'odierna Conferenza di Servizi, in quanto prende atto della contrarietà espressa dal Consiglio comunale di Manfredonia, quale espressione della comunità locale e ribadisce il contenuto del parere contrario espresso nella nota del 21 ottobre 2015 n. 10107 già trasmessa”.

Arch. Anna Maria Curcuruto

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5404347 - Fax: 080 5407887  
mail: [assessore.territorio@regione.puglia.it](mailto:assessore.territorio@regione.puglia.it)  
pec: [assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it)



21/10/2015

AOO\_145 / 010107  
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e/o  
posta elettronica certificata ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Ministero dello Sviluppo Economico  
[dgsaie impiantistrategici@pec.mise.gov.it](mailto:dgsaie impiantistrategici@pec.mise.gov.it)

Servizio Attività Economiche Consumatori  
Regione Puglia  
[servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** Realizzazione di un deposito costiero di GPL con annesso gasdotto all'esistente molo A5 del Porto di Manfredonia e raccordo ferroviario all'esistente stazione ferroviaria di "Frattarolo".

**Proponente:** ENerGas SpA

Con nota n. 6984 del 06/10/2015 il Servizio Attività Economiche Consumatori della Regione Puglia chiedeva di acquisire il parere all'interno della Conferenza di Servizi istruttoria sull'opera in oggetto all'interno della procedura di Conferenza di Servizi Istruttoria convocata con nota n. 23735 del 05/10/2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Con nota del 25/09/2015, n. 9718 del 08/10/2015, la Società ENerGas SpA ha trasmesso il progetto preliminare in oggetto.

**Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici si evidenzia quanto segue.**

Dall'analisi delle tavole del PPTR approvato in data 16/02/2015 e pubblicato sul BURP n. 40 del 23/03/2015 si evince quanto segue:

*Struttura idro-geo-morfologica*

- *Beni paesaggistici:* l'area d'intervento è interessata da territorio costiero, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area d'intervento è interessata da cordoni dunari, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 56 delle NTA del PPTR.

*Struttura ecosistemica e ambientale*

- *Beni paesaggistici:* l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;

an



- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da prato e pascolo naturale, area di rispetto del bosco, sito di rilevanza naturalistica, disciplinato dagli indirizzi di cui agli artt. 60 e 69, dalle direttive di cui agli artt. 61 e 70 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 63, 66 e 73 delle NTA del PPTR.*

*Struttura antropica e storico-culturale*

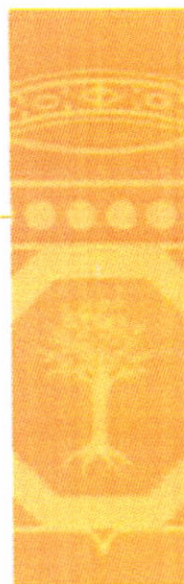
- *Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale;*
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da area di rispetto della componente culturale e insediativa, da una strada a valenza paesaggistica e una strada panoramica, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 82 e 88 delle NTA del PPTR.*

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici il progetto proposto ricade nel bacino visivo della Piana di Manfredonia, la cui forma visibile del paesaggio e l'immagine paesaggistica del territorio con le componenti fisico-ambientali, è percepibile dai due fondali paesaggistici del Costone Garganico con l'altopiano carsico a nord, e della piana del fiume Candelaro a sud. Le particolari condizioni orografiche di questi ambiti, luoghi in cui si concentrano i punti di stazionamento della visione e gli itinerari visuali (strade panoramiche), aprono a diverse visuali, offrendo particolari scorci sul paesaggio caratterizzato dalla tipica trama culturale rurale e da una originalità cromatica che varia con le stagioni. In generale, l'ambito territoriale di riferimento, in cui si colloca l'intervento in progetto, si caratterizza per l'elevata valenza paesaggistica e ambientale, in cui si alternano due principali matrici ambientali, i seminativi a cereali e i pascoli rocciosi. Questi ultimi, sotto l'aspetto vegetazionale rappresentano habitat di grande interesse scientifico e soprattutto conservazionistico in quanto prioritari ai fini della conservazione sulla base della Direttiva 92/43 CE.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, si rappresenta che l'area del deposito intercetta unicamente ulteriori contesti paesaggistici (artt. 66 e 73 delle NTA del PPTR) e rientra nei territori costruiti (art. 1.03 delle NTA del PUTT/p) perimetrati con Delibera di Consiglio Comunale di Manfredonia n. 125 del 06/12/2004. Pertanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 91 delle NTA del PPTR, l'area del deposito di gas non è soggetta ad accertamento di compatibilità paesaggistica.

Le opere accessorie, quali il gasdotto e il raccordo ferroviario, intercettano beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici e, pertanto, trattasi di interventi di rilevante trasformazione (lettera b, comma 1, art. 89 delle NTA del PPTR) sottoposti tanto al regime di autorizzazione paesaggistica che di accertamento di compatibilità paesaggistica (artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR).

In merito alla **compatibilità paesaggistica complessiva dell'intero progetto**, si rappresenta che lo stesso appare non coerente con indirizzi e direttive del PPTR stante l'elevato valore paesaggistico e ambientale dei luoghi. Con riferimento specifico alla sole opere accessorie le stesse risultano in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 56, 63, 66, 73 e 82 delle NTA del PPTR.



Per quanto attiene agli aspetti di gestione dei siti Rete Natura 2000 si evidenzia quanto segue.

L'area di cui si tratta è stata oggetto di procedura di infrazione Comunitaria n. 4156/2001 che ha portato alla condanna inflitta allo Stato italiano dalla Corte di Giustizia Europea con *Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 «Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Zona di protezione speciale “Valloni e steppe pedegarganiche” nella causa C-388/05*. Tale condanna si è risolta con l'archiviazione da parte della Commissione Europea della procedura di infrazione con provvedimento E/2012/4183 del 21.06.2012. Nell'ambito della propria attività istituzionale l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità si è occupato della risoluzione di tale procedura.

La risoluzione della Condanna ha comportato un iter lungo e complesso svolto in accordo tra le strutture Regionali e il Comune di Manfredonia, attraverso il coordinamento del MATTM. Tale accordo è stato definito con la Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2006, n. 917 *Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – ZPS e pSIC IT9110008 “Valloni e steppe Pedegarganiche” – Procedura d'infrazione 2001/4156 – Convenzione tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia*. Tra i principali obiettivi operativi della Convenzione vi erano:

- la stesura, l'approvazione e l'attuazione di un “Piano di Gestione” sulle aree dei siti Rete Natura 2000 presenti nel territorio del Comune di Manfredonia al fine di assicurare la coerenza globale degli obiettivi di conservazione della Direttiva 92/43;
- l'attuazione di Misure di compensazione. Viene individuata e messa a disposizione dal Comune di Manfredonia l'area a sud del Lago Salso, costituita da circa 500 ha di cui 200 ha di zona umida e 300 ha di seminativi. Questi ultimi sono stati utilizzati per le attività di Compensazione, ( DCC n. 207/2009 con riferimento al Fg. 52 part. 21, Fg. 56 part. 26 e 4, Fg. 57 part. 4, Fg. 58 part. 8, Fg. 69 part. 14) preliminarmente con la messa a riposo e, successivamente, con l'attuazione di interventi di rinaturalizzazione attraverso la loro trasformazione in pascoli permanenti.

Tali attività di compensazione sono state finanziate con un impegno di spesa della Regione Puglia di euro 500.000,00 a favore del Comune di Manfredonia, come da D.D. del Servizio Ecologia n. 169 del 02/04/2007.

Si evidenzia che inizialmente la Commissione Europea ha avviato la Procedura di Infrazione n. 2001/4156 nei confronti della Repubblica Italiana, esprimendo il seguente Parere motivato:

*Il “patto d'area” può essere considerato come un piano (...) sia il piano che il progetto sono stati approvati senza alcuna valutazione di incidenza. Solo in seguito alla indagine aperta dalla Commissione le autorità competenti hanno effettuato una valutazione di incidenza “ex post”. La valutazione prospetta alcune “misure di mitigazione”; non v'è traccia di “misure di compensazione” inoltre l'impatto diretto sul sito è stato riconosciuto nella stessa valutazione. L'area distrutta è piccola relativamente alla estensione del sito ma in buono stato di conservazione. Alcuni progetti sono stati realizzati causando un notevole degrado degli habitat e una forte perturbazione delle specie presenti all'interno del sito. Pertanto la Repubblica italiana ha violato le Direttive 79/409 e 92/43 e in particolare è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 6 commi 2, 3, 4 della Direttiva 92/43/CEE”.*

Sulla base di tale parere la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di dichiarare che la Repubblica italiana:



dopo il 28 dicembre 1998, data di designazione della ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche», è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 6, nn. 2, 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva sugli habitat»), nella misura in cui:

- in violazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva in questione, ha omesso di adottare le opportune misure per evitare nella ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche» il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tale ZPS è stata designata, in riferimento ai progetti previsti dal «patto d'area», allo stato attuale già realizzati, che hanno causato il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie all'interno di tale zona;
- in violazione dell'art. 6, n. 3, della stessa direttiva, ha omesso di effettuare una valutazione di incidenza ex ante conforme ai requisiti di cui al suddetto articolo, in riferimento ai progetti previsti dal «patto d'area», allo stato attuale già realizzati, che erano suscettibili di avere incidenze significative sulla ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche».

Risulta evidente che la procedura di Infrazione e la conseguente Sentenza riguardano solo le aree già sottoposte a trasformazione con la realizzazione dell'edificazione relativa alle aree del "Patto d'area" area industriale a Nord della S.S. 89 (ex DI46 e PIP) (Fig. 1). Le misure di Compensazione portate avanti dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia hanno pertanto riguardato la compensazione delle aree già realizzate oggetto di condanna.

L'intervento dell'allora ISOSAR ora ENERGAS non era realizzato, ed è ubicato nell'area industriale a sud della S.S. 89 (DI49). Inoltre, era stato sottoposto a Parere di verifica di VIA e valutazione di incidenza ex post da parte della Regione Puglia con Determinazione del Dirigente Settore Ecologia 4 febbraio 2003, n. 21. In tale determina si riteneva che "per l'attrezzamento dell'area industriale a sud della S.S. n. 89 (contraddistinta come D3E -ex DI49) e il conseguente eventuale insediamento di nuove strutture, si esprime parere negativo per la valutazione di incidenza ambientale e si ritiene l'intervento assoggettato alle procedure di V.I.A. regionale secondo quanto disposto dalla L.R. n. 11/2001: il relativo studio dovrà essere orientato, oltre che al necessario approfondimento delle azioni di compensazione per la sottrazione di habitat e habitat di specie, anche all'esigenza della salvaguardia del Vallone S. Spiriticchio e della limitrofa depressione circolare (dolina) e denominata pulo di S. Leonardo, nonché della riduzione/eliminazione di ogni possibile rischio di incidenza negativa sulla limitrofa area ZPS IT9110007 "Palude di Frattarolo", posta a valle dell'ex DI49;". La stessa Determina n. 21/2003, relativamente alle aree poste a nord (D3E -ex DI46 e zone P.I.P.) nel parere espresso escludeva la procedura di VIA ed esprimeva Valutazione di Incidenza favorevole con prescrizioni.

Condizione necessaria per risolvere la condanna è stata anche la stesura, l'approvazione e l'attuazione di un "Piano di Gestione" sulle aree dei siti Rete Natura 2000 presenti nel territorio del Comune di Manfredonia, al fine di assicurare la coerenza globale degli obiettivi di conservazione della Direttiva 92/43.

Il Piano di Gestione è stato recepito dal Comune di Manfredonia come variante al Regolamento edilizio, ai sensi della L.R. n. 3/2009, con DCC n. 130 del 28/12/2009.

Il Piano di Gestione è stato definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2010, n.346. Contratto d'area di Manfredonia - Procedura



d'infrazione n. 2001/4156 - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedagarganiche", della ZPS "promontorio del Gargano" già ZPS "Valloni e Steppe pedagarganiche" relativamente al territorio del Comune di Manfredonia.

L'intervento della ENERGAS è in contrasto con le norme del Regolamento del "Piano di Gestione". Nello specifico le norme rispetto quali è palesemente in contrasto sono:

**Articolo 12 – Tutela degli habitat**

1. All'interno del SIC-ZPS non è consentito:

- a) a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario. E' vietato cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;
- b) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale;

**Articolo 18 – Interventi e opere di carattere viario**

3. Nelle aree del SIC-ZPS caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

Il contrasto è relativo all'area di pertinenza dell'insediamento; per quanto riguarda i tracciati di tali infrastrutture la scala di rappresentazione degli elaborati di progetto non permette di valutarne la coerenza.

Tali habitat e pascoli sono tutelati anche ai sensi del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto 17 Ottobre 2007 *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*, tale decreto è stato recepito dal REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 28 *Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.*

Dall'analisi delle cartografie allegate al Piano di Gestione, in particolare Tav. 04.A "Carta della Vegetazione reale" e Tav. 04.C "carta degli habitat" si rileva il contrasto diretto dell'area di pertinenza dell'impianto con l'habitat prioritario 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" e i "Pascoli aridi e semiaridi" (Fig. 2 e 3), mentre nella carta di uso del Suolo l'area è individuata in parte come seminativo (Fig. 4). Le metodologie di redazione, relativamente alla realizzazione delle carte ed eventuali incongruenze cartografiche, sono chiarite nei paragrafi della relazione di accompagnamento 6.3.2 Studi di dettaglio e 6.3.2.1 Carta degli habitat e fitosociologia.

La presenza di pascoli si rileva anche dall'individuazione dell'Ulteriore Contesto "Prati e pascoli naturali" operata nelle cartografie del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi del D.Lgs. 42/2004, approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 176 "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)" (fig. 5).



Si ritiene inoltre, utile evidenziare altre problematiche relative all'attuazione della Direttiva 92/43.

In particolare nella fascia costiera del litorale di Siponto interessata dall'arrivo del gasdotto con TOC è stato individuato nel corso della redazione del citato Piano di Gestione la presenza dell'habitat d'Interesse Comunitario "2120 - Dune mobili del cordone dunale con presenza di *Ammophila arenaria* (Dune bianche)". Nello stesso tratto di litorale sono in corso di realizzazione alcuni interventi previsti dal Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150, nel quale la Regione Puglia è Coordinatore come da DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 102 *Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150 "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata". Ratifica del progetto e approvazione schemi di convenzione. "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata". Ratifica del progetto e approvazione schemi di convenzione.*

In attuazione di tale progetto sono in corso le seguenti specifiche azioni di conservazione:

- ACTION C.4: Ripristino dell'habitat 2250\* - "Dune costiere con *Juniperus* spp."
- ACTION C. 5: Riqualificazione di 30 ha dell'habitat 2270\* Dune costiere con *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*.

E' da valutare, pertanto, se l'approdo del gasdotto sia compatibile con il progetto LIFE in corso e gli obblighi che ne derivano, tenendo conto che uno degli obiettivi del LIFE è ampliare i Siti Rete natura 2000 sino a comprendere l'aree costiera oggetto di approdo.

Si ritiene che la realizzazione dell'impianto così come proposto contrasti con il Piano di Gestione e con le Misure di Conservazione vigenti e possa essere causa di una nuova procedura di infrazione interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta allo Stato italiano dalla Corte di Giustizia Europea con *Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 «Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Zona di protezione speciale "Valloni e steppe pedegarganiche" nella causa C-388/05.*

Il funzionario istruttore P.O.  
Osservatorio del Paesaggio  
(Dott. Antonio Sigismondi)

La Dirigente dell'Ufficio parchi e Tutela  
della Biodiversità  
(Ing. Barbara Loconsole)

(Ing. Barbara Loconsole)

La Dirigente ad interim dell'Ufficio  
Attuazione Paesaggistica  
(Arch. Margherita Lamacchia)

(Arch. Margherita Lamacchia)

La Dirigente del Servizio  
(Ing. Francesca Pace)

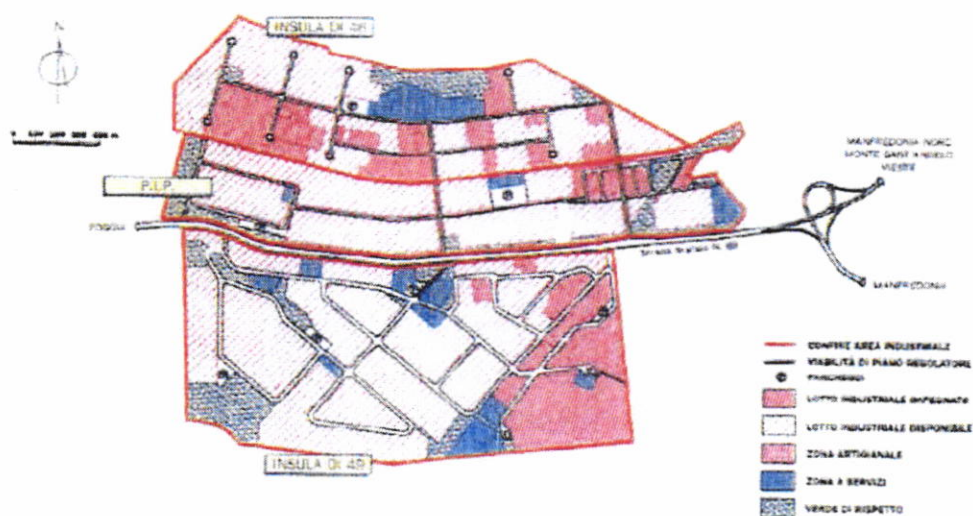
CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE **04.A**

Fig. 3 - Carta degli Habitat tratta dal Piano di Gestione con individuazione area di intervento

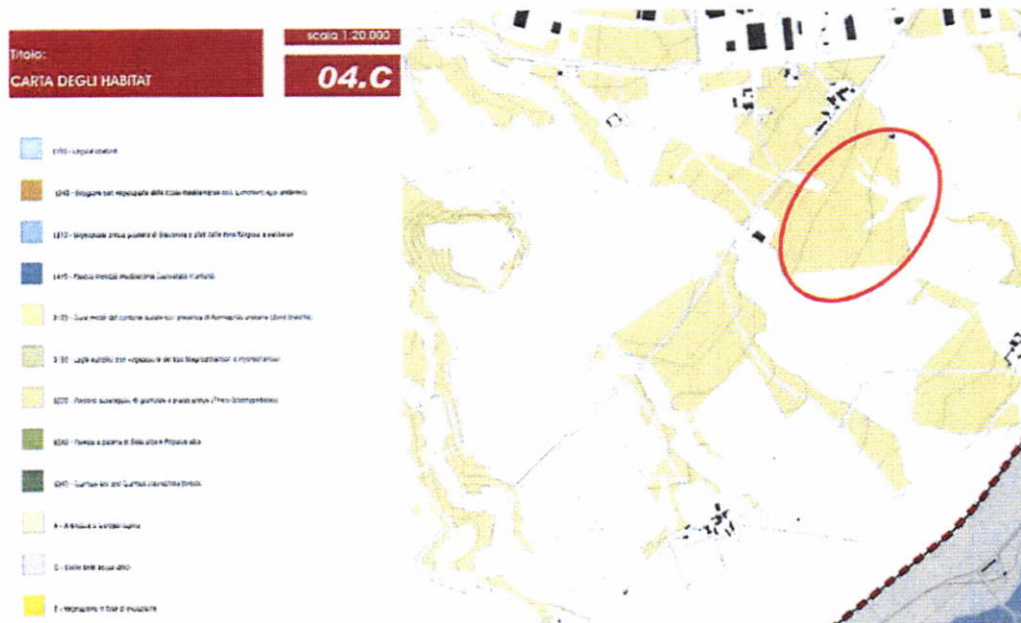


Fig. 4 - Carta di uso del suolo al 2005 tratta dal Piano di Gestione con individuazione area di intervento

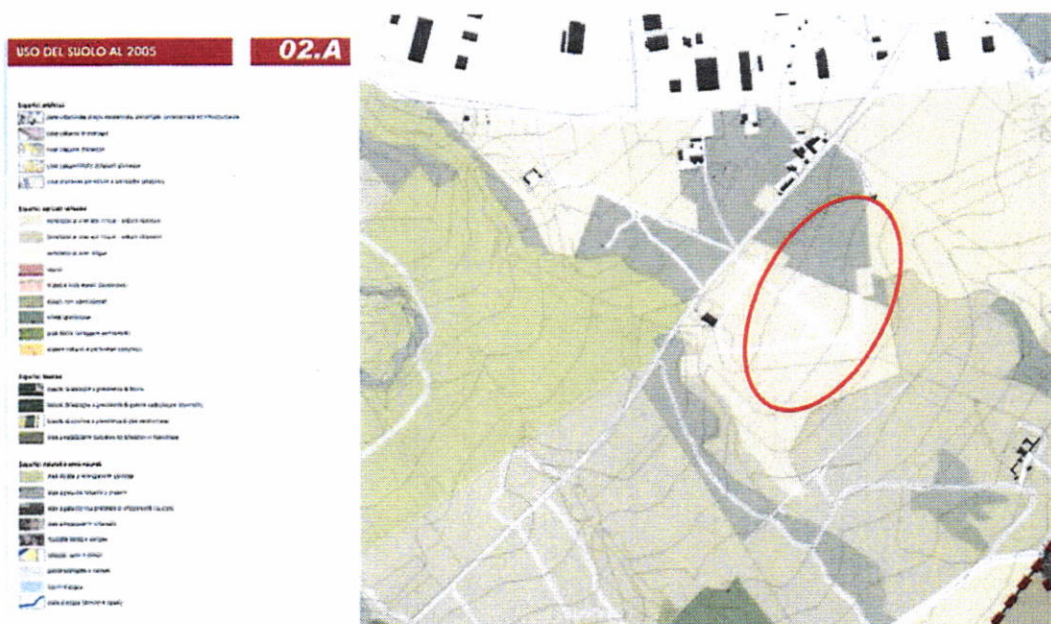




Fig. 5 - Individuazione dell'Ulteriore Contesto "Prati e pascoli naturali" operata nelle cartografie del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con individuazione area di intervento.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE  
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

## CONFERENZA DEI SERVIZI

22 ottobre 2015 ore 10.30

**Oggetto** : autorizzazione alla Società Energas ad installare il deposito costiero di GPL con annesso oleodotto di collegamento al Porto industriale di Manfredonia e raccordo ferroviario alla stazione di Frattarolo. Approvazione del progetto delle opere, dichiarazione della pubblica utilità, riconoscimento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

In data 22 ottobre 2015 alle ore 10:30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi istruttoria, come da lettera di convocazione allegata, indetta nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, alla Società ENER GAS S.p.a. ad installare il deposito costiero di GPL in Manfredonia, con annesso oleodotto di collegamento al Porto industriale di Manfredonia e raccordo ferroviario alla stazione di Frattarolo, nonché approvazione del progetto delle opere, dichiarazione della pubblica utilità, riconoscimento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Alla riunione sono presenti il dott. Guido di Napoli, dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Sicurezza dell'approvvigionamento e delle Infrastrutture Energetiche, la dott.ssa Paola Barzaghi in qualità di responsabile del procedimento, e la sig.ra Lorella Loverde dello stesso ufficio.

Alla riunione sono presenti inoltre, per il Comune di Manfredonia, il sindaco Riccardi Angelo, l'assessore Palumbo Elisabetta, l'architetto Salvemini Ciro Antonio e il dr. Matteo Clemente, per la Capitaneria di Porto di Manfredonia il Capitano di Fregata Nicola Latinista, Comandante della Capitaneria di Porto ed il Sottotenente di Vascello Salvatore Russo, Capo Sezione Demanio, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dr.sse Paola di Marzio e Vanna Spisso, per l'Autorità Portuale di Manfredonia Avv. Gaetano Falcone, l'Architetto AnnaMaria Curcuruto della Regione Puglia, per la Società ENER GAS, il sig. Diamante Menale, in qualità di Presidente della Società, Fiorella Cavaliere, responsabile Relazioni esterne, Claudio Marino, direttore tecnico, Jacques Pardi e la dott.ssa Mariarosaria Disomma, come da foglio firme allegato al presente verbale.

Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Interno, della Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco per la Regione Puglia e Basilicata, del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di

1

Bil

2

3

4

5

6

Foggia, della Rete Ferroviaria Italiana, dell'ANAS, della Provincia di Foggia e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Conferenza visti:

- o l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- o l'art.1 comma 56 della legge 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico;
- o gli artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche";
- o l'art. 36 comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 in merito al concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'art. 52 del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328"*;
- o Il comma 3 ter del già citato articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, come inserito dall'articolo 1, comma 552, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in merito agli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di pubblica utilità e di variante urbanistica conseguente al rilascio dell'autorizzazione.

Il responsabile del procedimento illustra sinteticamente le fasi istruttorie:

Come richiamato in premessa, con gli articoli. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, sono state individuate le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per i quali le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso di impianti costieri e d'intesa con la Regione interessata.

In relazione a tale norma la Società ENERGAS S.p.a., subentrata alla società ISOSAR nella titolarità del D.M. n.16555 del 12 gennaio 1999 rilasciato dall'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato per la realizzazione di un deposito costiero di GPL, della capacità di mc. 60.000 in serbatoi e mc.200 in bombole, collegato al mare tramite un gasdotto e munito di raccordo ferroviario, con istanza in data 27 maggio 2015 e successiva integrazione in data 4 agosto 2015, nell'illustrare il complesso iter che ha condotto alla decisione n. 5123/2009 del 01/09/2009 del Consiglio di Stato in materia di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, ha chiesto di essere autorizzata a realizzare il deposito in oggetto mediante le seguenti opere:

- n.12 serbatoi tumulati da mc.5.000 ciascuno per GPL, per una capacità totale di mc.60.000,

Rec  
C 2

Fig. 2  
di 2

- mc.200 di GPL in bombole,
- n.8 baie di carico per autobotti,
- raccordo ferroviario,
- n.2 tubazioni da 12" per il trasporto di GPL di collegamento con il Porto industriale di Manfredonia,
- n. 1 sala pompe e compressori di GPL
- n. 4 baie di carico per ferrocisterne

La Conferenza, prende atto anche della seguente documentazione:

- nota n.23947 in data 1 luglio 2015 con la quale il **Comune di Manfredonia** ha richiesto alla Società alcune integrazioni della documentazione presentata a corredo dell'istanza;
- lettera in data 3 agosto 2015 di risposta della **Società** alla nota del Comune;
- nota n.2090 del 7 luglio 2015 con la quale l'**Autorità Portuale di Manfredonia** ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il progetto preliminare per gli interventi di manutenzione straordinari al molo 5 del Porto di Manfredonia, ai fini del rilascio della concessione demaniale alla soc. Ennergas;
- Deliberazione n.1361 in data 5 giugno 2015 con la quale la **Giunta regionale della Puglia** ha espresso parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale, nell'ambito dell'aggiornamento della V.I.A.;
- ministeriale n. U.0012756 del 7 ottobre 2015 con la quale la **Direzione Regionale dei Vigili del fuoco della Puglia** ha comunicato che presso il comitato Tecnico della Regione Puglia è stato attivato ed è attualmente in corso il procedimento di valutazione del Rapporto preliminare di Sicurezza, fase Nulla Osta di fattibilità;
- nota n.0004196 del 13 ottobre 2015 con la quale il **Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia**, nel ribadire che il progetto della Società Ennergas rientra tra le iniziative soggette alla presentazione del "rapporto di sicurezza" ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs 334/99 e smi., ha richiamato l'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo n.105 del 26 giugno 2015, che ha sostituito ed abrogato il D.lgs 334/99, e che disciplina il regime transitorio;
- ministeriale n.114819 RU del 19 ottobre 2015 con la quale l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, sentita la Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ha espresso, per la parte di competenza, parere favorevole "a condizione che la società si attenga puntualmente agli interventi descritti nella relazione tecnica illustrativa del progetto, in particolare quelli relativi alla costituzione del deposito e alle caratteristiche dei serbatoi" e subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- nota n.CDS/2015-14 del 19 ottobre 2015 con la quale l'**RFI - Rete Ferroviaria Italiana** ha comunicato di non potere ancora esprimere il parere di competenza in quanto non ha ancora ricevuto il relativo progetto;
- nota in data 13 ottobre 2015 con la quale la **Società** ha trasmesso all'**RFI** la documentazione relativa all'istanza oggetto dell'odierna Conferenza dei servizi;
- nota n.0014268 del 20 ottobre 2015 con la quale il **Servizio Ecologia della Regione Puglia**, nell'evidenziare di non essere stato invitato a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, ha rappresentato che "nell'ambito dell'aggiornamento della procedura

di valutazione di impatto ambientale di competenza statale dell'impianto in questione, la Regione Puglia si è espressa con d.g.r. n.1361 del 5 giugno 2015";

- ministeriale n.DVA-2015-0026318 del 21 ottobre 2015 con la quale il **Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare** ha comunicato che è in corso di conclusione la procedura di valutazione di impatto ambientale, riavviata a seguito di specifica istanza del proponente in data 21 ottobre 2013, ed ha precisato che *"è stato acquisito un parere positivo della commissione Tecnica di Verifica di impatto ambientale VIA e VAS...ed un ulteriore parere positivo espresso dalla medesima Commissione in data 15 ottobre 2015, ...che riguarda le interferenze del progetto con il sito di importanza comunitaria interessante l'area di progetto..."* ed ha comunicato inoltre che *"allo stato sono disponibili tutti i pareri tecnici necessari compresi quelli della Regione Puglia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali...si sta accingendo ad inoltrare alla firma del sig. Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare uno schema di decreto positivo di compatibilità ambientale."*
- Nota n. 0107 del 21 ottobre 2015 con la quale il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha inviato il proprio parere in merito all'iniziativa evidenziando di ritenere *"che la realizzazione dell'impianto così come proposto contrasta con il piano di gestione e con le misure di conservazione vigenti e possa essere causa di una nuova procedura di infrazione interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta allo Stato Italiano dalla Corte di Giustizia europea (sentenza della Corte II Sezione del 20 settembre 2007)"*

Il responsabile del procedimento informa inoltre la Conferenza circa l'attivazione del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. n. 327/2001 - articolo 8, comma 3 della legge 241/90 e s.i.m.. L'autorizzazione comprenderà infatti la dichiarazione di opere di pubblica utilità, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, e 52-ter del DPR 8 giugno 2001. n. 327 e ss.mm.ii. nonché decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35 e s.m.i., l'istanza è altresì finalizzata ad ottenere la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o alla servitù di passaggio sulle aree interessate dalle opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio del deposito di GPL.

La Società ENERGAS S.p.a, procede quindi ad illustrare il progetto riguardante la realizzazione a Manfredonia di un deposito costiero di GPL, della capacità di mc. 60.000 in serbatoi e mc.200 in bombole, collegato al mare tramite un gasdotto e munito di raccordo ferroviario.

Il Sindaco di Manfredonia in rappresentanza del Comune nella seduta odierna deposita:

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17 settembre 2015
2. Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 17 settembre 2015
3. Parere di non conformità urbanistica sull'intervento oggetto della presente conferenza.

Il Sindaco dichiara la propria contrarietà all'intervento, così come già rappresentato dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 17 settembre 2015, oltre alla non conformità urbanistica dello stesso intervento.

L'Architetto Anna Maria Curcuruto Assessore al Territorio della Regione Puglia dichiara di non

approvare il progetto oggetto dell'odierna Conferenza dei Servizi, in quanto prende atto della contrarietà espressa dal Consiglio comunale di Manfredonia, quale espressione della comunità locale e ribadisce il contenuto del parere contrario espresso nella nota del 21 ottobre 2015 n. AOO-145/010107 già trasmessa.

La dr.ssa Di Marzio in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, esprime un parere di massima favorevole alla realizzazione del deposito costiero di GPL ed opere connesse presentato dalla società Energas, condizionato all'esito favorevole dell'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale delle aree demaniali marittime e specchi acquei interessati dalle opere connesse. L'istruttoria sarà svolta dallo stesso Ministero previa pubblicazione della domanda di concessione demaniale..

Il dr. Falcone in rappresentanza dell'Autorità Portuale di Manfredonia evidenzia che ai sensi dell'art.18 C.N. e art. 6 legge 89/94 al fine del rilascio del titolo concessorio è necessario porre in essere la relativa istruttoria attualmente in carico al M.I.T.

Il C.F. Nicola Latinista in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia dichiara: "Si rappresenta che sarà possibile esprimere il proprio parere della progettualità in parola all'esito dell'istruttoria in corso presso il M.I.T. per il rilascio della C.D.M. dove emergeranno e saranno valutati tutti gli aspetti demaniali, di sicurezza della navigazione e portuale.

La società ENERGAS esprime meraviglia che da parte del Comune di Manfredonia vengano sollevate eccezioni di carattere ambientale e paesaggistiche in quanto nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale avviata dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Manfredonia non ha presentato alcuna osservazione in merito.

Il rappresentante del Comune di Manfredonia a tale riguardo chiarisce che il parere di non conformità è di natura strettamente urbanistica in quanto il piano di gestione delle aree naturali protette è stato recepito totalmente nel regolamento edilizio del vigente P.R.G.

Il Comune ritiene necessario convocare nelle prossime conferenze dei servizi il Ministero della Difesa 3° Legione aerea, Autorità di Bacino e la Struttura Sismica della Provincia di Foggia.

Il responsabile del procedimento dichiara a tale riguardo che verranno valutate le richieste del Comune.

Il responsabile del procedimento illustra alla Conferenza le varie fasi del procedimento.

Per quanto sopra evidenziato e alla luce del prevalente orientamento dei pareri espressi, si concludono i lavori della odierna Conferenza dei servizi istruttoria e si ritiene necessario procedere alle ulteriori istruttorie volte al rilascio del provvedimento definitivo, con le opportune condizioni e prescrizioni, per l'autorizzazione alla Società per la realizzazione a Manfredonia di un deposito costiero di GPL, della capacità di mc. 60.000 in serbatoi e mc.200 in bombole, collegato al mare tramite un gasdotto e munito di raccordo ferroviario, come descritti nell'istanza in data 27 maggio 2015 e successiva integrazione in data 4 agosto 2015, fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione Puglia come previsto dall'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35.

Si allegano i pareri riportati nel presente verbale e si conferma che saranno resi noti a tutti anche

i pareri che sono stati presentati in data odierna o che dovessero intervenire successivamente allo svolgimento dei lavori della presente Conferenza.

Copia del presente verbale è trasmessa alle Amministrazioni, Enti e Società convocati in Conferenza, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

I partecipanti presenti alla Conferenza dei Servizi firmano per approvazione il presente verbale.

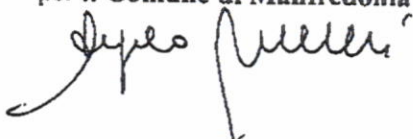
La seduta è tolta alle ore 14,30

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

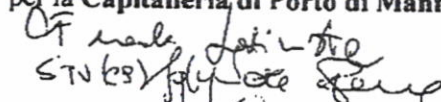
per il MiSE



per il Comune di Manfredonia



per la Capitaneria di Porto di Manfredonia



per l'Autorità Portuale di Manfredonia



per la Regione Puglia



per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



per la Soc. ENERGAS

